



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 354 DEL 09-XI-2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELLA ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA INTERPROVINCIALE DELLA CAMPANIA DALLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA - SETTORE "COMMERCIO".

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che

- ✓ con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 580/1993 il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio è stato sciolto ed è stato nominato il Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, con la specifica avvertenza di dare avvio alle procedure per il rinnovo del consiglio camerale, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, pena la decadenza dall'incarico;
- ✓ con determinazione commissariale n. 44 del 26.6.2023 è stato approvato lo Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio, recante in allegato B (art. 13, comma 3) il prospetto per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale sottoscritto in data 22.06.2023;
- ✓ con determinazione commissariale n.57 adottata in data 28 luglio 2023 è stato pubblicato l'Avviso di avvio della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al D.M. 4.8.2011 n.156 - con contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale della Campania - e nomina dello scrivente Segretario Generale quale Responsabile del relativo procedimento;
- ✓ con protocollo n.29625 del 6.9.2023 l'Associazione **CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA INTERPROVINCIALE DELLA CAMPANIA** (in sigla per brevità **CONFCOMMERCIO CAMPANIA** consegnava, il plico contenente la documentazione tra cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, e redatta secondo lo schema di cui all'allegato A) del DM 156/11, al fine di concorrere all'assegnazione dei seggi per il settore "**COMMERCIO**";
- ✓ nell'ambito delle attività di verifica della regolarità della documentazione presentata dall'Associazione partecipante, è risultato che:
 - 1) *l'Associazione CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA INTERPROVINCIALE DELLA CAMPANIA denominata in breve CONFCOMMERCIO CAMPANIA è un'organizzazione interprovinciale e pluriterritoriale che, rappresenta e tutela per Statuto gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel territorio delle singole province della Regione Campania. (cfr. punto n. 1 allegato A al D.M. 156/2011)*
 - 2) *l'Associazione CONFCOMMERCIO CAMPANIA aderisce alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo, denominata in breve Confcommercio Imprese per l'Italia, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo*

Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali (cfr. punto n. 1 allegato A al D.M. 156/2011);

Considerato che

- la Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con le ordinanze N. 03914/2023 REG.PROV.CAU. e N. 03915/2023 REG.PROV.CAU. del 25 settembre 2023 ha chiarito che “*i commi 2 e 6 dell’art. 2 del D.M. n. 156/2011 hanno, nel loro chiaro combinato disposto, la funzione di delimitare il campo delle organizzazioni imprenditoriali che hanno titolo ad essere rappresentate in seno al Consiglio camerale **individuando queste, di regola, nelle sole “organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale”** (purché aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione) o, in alternativa, nelle sole “organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale” (sempre purché aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione)”, precisando che “*detta disciplina si pone, in ogni caso, come conforme attuazione della disciplina di rango legislativo posta dalla legge n. 580 del 1993 la quale, al comma 4 del suo art. 12, delega a siffatta fonte di rango secondario la fissazione della disciplina di dettaglio con riguardo non solo “ai tempi” ed “alle modalità” ma anche “ai criteri” della “procedura di designazione dei componenti il consiglio” e, quindi, per quanto qui interessa, anche agli indici di “rappresentatività” nell’ambito provinciale (quali certamente sono l’articolazione e la dimensione dell’organizzazione)”*;*

Rilevato che

- l’art. 2, comma 2 del DM 156/11 stabilisce che “*[...] le Organizzazioni **imprenditoriali di livello provinciale** aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni dalla pubblicazione (dell’avviso di avvio della procedura), fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell’art. 10 della Legge n. 580/93, un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, e redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all’allegato A) che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante contenente i seguenti dati [...]*”, afferenti al grado di rappresentatività nell’ambito della circoscrizione della camera di commercio;
- l’art. 2 comma 6 del DM 156/11 testualmente dispone che “*Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate **soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale**, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al comma 2 e le designazioni di cui all’articolo 10, comma 1, sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell’ambito provinciale”*;

Ritenuto che

- 1) la dimensione regionale/interprovinciale della Associazione *CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA INTERPROVINCIALE DELLA CAMPANIA* denominata per brevità *CONFCOMMERCIO CAMPANIA*, come dalla stessa dichiarata, non consente alla medesima di partecipare al rinnovo del Consiglio camerale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011;
- 2) l’adesione della Associazione *CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA INTERPROVINCIALE DELLA CAMPANIA* al sovraordinato livello nazionale non consente la partecipazione della medesima neppure ai sensi dell’art. 2, comma 6, del DM 156/11, che ammette la partecipazione alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale alle Organizzazioni imprenditoriali di livello regionale solo e soltanto in mancanza del livello nazionale;

Vista la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 156/11;

Considerato quanto chiarito in via ermeneutica dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con le ordinanze N. 03914/2023 REG.PROV.CAU. e N. 03915/2023 REG.PROV.CAU. del 25 settembre 2023;

Ritenuto, pertanto, in qualità di Responsabile del procedimento di dover adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

per le disposizioni e i motivi esposti in narrativa, che si hanno integralmente richiamati nel presente dispositivo provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.M. 156/11, l'esclusione della Associazione **CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA INTERPROVINCIALE DELLA CAMPANIA** dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore **"COMMERCIO"**.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla notifica.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Associazione in oggetto a mezzo pec.

II SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Perozzi)

